

Guida all'utilizzo dei principali strumenti di Finanza sociale

Rete Umana Persone

Progetto: "Dai un senso al profitto"

Edizione 2020
CERGAS - Università Bocconi

A cura di
Carlo Cantarini
Mariachiara Miglietta
Marta Pinzan



**UMANA
PERSONE**

IMPRESA SOCIALE RICERCA E SVILUPPO

Indice

| | |
|--|-----------|
| 1. Introduzione | 3 |
| a. Progetto: “Dai un senso al profitto” | 3 |
| b. Rete Umana Persone..... | 4 |
| 2. Fonti interne | 1 |
| a. Versamenti di capitale/prestito sociale | 1 |
| i. Versamenti dei soci fuori capitale | 1 |
| ii. Aumenti di capitale | 2 |
| iii. Prestito sociale..... | 3 |
| b. Avanzo di gestione/patrimonio..... | 5 |
| i. Minibond | 5 |
| 3. Fonti esterne | 1 |
| a. Grant..... | 1 |
| i. Donazioni..... | 1 |
| ii. Fondi mutualistici | 2 |
| iii. Erogazioni da parte di Fondazioni | 3 |
| iv. 5 per mille..... | 5 |
| v. Venture Philanthropy | 6 |
| vi. Donation Crowdfunding | 7 |
| vii. Social Bond..... | 9 |
| viii. Contributi di finanziamento da parte di enti pubblici..... | 10 |
| ix. Agevolazioni alle imprese per il rafforzamento dell’economia sociale..... | 11 |
| b. Equity | 14 |
| i. Fondi mutualistici | 14 |
| ii. Social Venture Capital | 15 |
| iii. Equity Crowdfunding | 16 |
| iv. Soci finanziatori e soci sovventori..... | 18 |
| c. Finance..... | 20 |
| i. Finanza cooperativa | 20 |
| ii. Lending Crowdfunding..... | 21 |
| iii. Finanziamenti bancari per le imprese sociali..... | 23 |
| iv. Finanza agevolata..... | 24 |
| v. Social Impact Bond | 25 |
| d. Mixed..... | 27 |
| i. Capitale mezzanino | 27 |
| ii. Capitale ibrido..... | 28 |
| 4. Albero delle decisioni | 30 |
| 5. Bibliografia..... | 31 |

1. Introduzione

a. Il Progetto: “Dai un senso al profitto”

Il progetto sul campo proposto dall'Università Bocconi si propone di offrire ai giovani studenti l'opportunità di affrontare il mondo del lavoro attraverso un'esperienza pratica, nella quale la professionalità economica si unisce in modo naturale con la creazione di impatto sociale. Il progetto dà la possibilità a studenti di tutti i corsi di laurea offerti dall'Università Bocconi, suddivisi in piccoli gruppi di due o tre studenti, di partecipare in prima persona a progetti imprenditoriali volti a creare valore in ambito sociale o culturale.

Al giorno d'oggi sempre più attori - finanziari e non - si affacciano al mondo del non profit, attraverso l'implementazione di offerte di finanziamento studiate appositamente per questa realtà. All'interno di tale panorama il nostro obiettivo è quello di individuare e catalogare i principali strumenti finanziari appositamente ideati per il terzo settore, andando ad analizzarne il funzionamento e confrontando gli uni con gli altri, ponendo particolare attenzione alle formule con cui ciascun attore propone determinati strumenti.

In particolare, l'oggetto dell'analisi riguarda gli strumenti finanziari utili per finanziare investimenti (sono esclusi, ad esempio, servizi bancari e strumenti di gestione finanziaria corrente). Il lavoro svolto costituisce la seconda parte di un progetto avviato un anno fa da studenti che hanno gettato le basi dell'elaborato. Abbiamo quindi creato un glossario consultabile dalle imprese sociali, al fine di aiutarle ad individuare il tipo di finanziamento che meglio si adatti alle loro esigenze. Infatti, se dal lato dell'offerta sono aumentate la quantità e le modalità degli strumenti offerti, da quello della domanda sempre più imprese operanti nel terzo settore necessitano di fondi per migliorare o ampliare i servizi offerti.

Il modello di analisi e descrizione degli strumenti finanziari segue la classificazione elaborata da P. Venturi e S. Rago ("Strumenti finanziari per le imprese sociali", Working Paper 167, AICCON) e la definizione delle singole categorie. Tale analisi è aggiornata alla data di pubblicazione del report.

La seguente guida si propone di definire le caratteristiche principali di ogni strumento individuato. In particolare:

- vengono chiariti i termini e le condizioni di pagamento e rimborso nel caso essi abbiano rilevanza significativa;
- viene fornito un quadro normativo e un'indicazione degli articoli di legge collegati agli strumenti proposti;
- si analizza quali sono le implicazioni sia per l'impresa sociale utilizzatrice che per l'investitore dalla parte dell'offerta;
- e, infine, vengono individuati i principali attori che offrono gli strumenti finanziari descritti.

b. Rete UP - Umana Persone



**UMANA
PERSONE**

IMPRESA SOCIALE RICERCA E SVILUPPO

UP - Umana Persone è un contratto di rete (D.L. 10 Febbraio 2009, n.5 e s.m.i.) di cooperative sociali che svolge come attività principale ricerca e sviluppo per le imprese socie.

Nasce nel 2015 e attualmente è composto da 10 cooperative sociali, con un numero di dipendenti pari a 3.613, un fatturato pari a € 90.960.143 ed investimenti pari a €7.233.709 (dati fine 2019).

Con la registrazione nell'apposito registro presso la CCIAA di Grosseto ha assunto la qualifica di impresa sociale (D.lgs. 112/2017), attestandosi quindi come ente nel terzo settore.

La sua mission è quella di svolgere attività di ricerca e sviluppo per l'innovazione dei sistemi di erogazione dei servizi, organizzativa e tecnologica, sociale, nonché per l'adeguamento alle novità normative che possano arrecare vantaggi e benefici alle imprese sociali.

Tra le varie collaborazioni in essere, vi è quella con l'Università Bocconi. Essa riguarda la finanza sociale. Nel mondo del terzo settore il panorama degli strumenti finanziari è sempre più ampio e variegato. Nasce, dunque la necessità di favorire un *matching* efficace fra domanda (imprese sociali) e offerta (attori della finanza sociale).

2. Fonti interne

a. Versamenti di capitale/prestito sociale

i. Versamenti da parte dei soci fuori capitale (detti anche versamenti in conto futuro aumento di capitale o "a fondo perduto")

Tipologia e definizione

Con la tale fonte interna, l'impresa sociale può ricevere dai soci versamenti che non rappresentano né un aumento di capitale sociale né un debito. Tali versamenti aumentano il patrimonio netto della società costituendo riserve di cui la società può disporre liberamente. Sotto alcuni limiti, è anche possibile effettuare versamenti in natura. Tale casistica rientra nella tipologia dei versamenti in conto capitale e in quella dei versamenti a fondo perduto. I versamenti in natura hanno il medesimo effetto di un conferimento che comporti la proprietà o il godimento di un bene da parte della società, ma in assenza delle regole richieste per l'effettuazione dei conferimenti destinati al capitale sociale.

Termini e condizioni

Pagamenti: Non è prevista alcuna remunerazione per i soci nel caso di versamento fuori capitale.
Rimborso: Non è previsto alcun obbligo di rimborso nei confronti dei soci che hanno realizzato un versamento fuori capitale sociale. Eventuali restituzioni devono essere deliberate dall'assemblea in via specifica.

Riferimenti normativi

La normativa di riferimento applicabile ai versamenti di capitale è quella che regola lo specifico tipo giuridico di ente e regolamentazione dettata dai singoli statuti. Per maggiori approfondimenti, si faccia riferimento alla disciplina contabile OIC 28.

Finalità

Tali versamenti sono generalmente utilizzati per coprire perdite presenti e/o future, per integrare il capitale sociale o aumentarlo in futuro in via preventiva.

Implicazioni per l'impresa sociale

Per quanto riguarda il lato dell'impresa sociale che utilizza tale fonte di finanziamento, essa entra in possesso della somma o bene e non ha alcun vincolo di utilizzo specifico. I versamenti dei soci possono essere utili soprattutto nelle fasi di difficoltà aziendale data la loro natura di equity e la semplicità di ottenimento nel caso in cui i soci siano favorevoli.

Implicazioni per l'investitore

Dal lato dell'investitore, generalmente facente parte della compagine sociale dell'impresa, con il versamento si perde ogni collegamento soggettivo con la somma o bene versata/o, incrementando indistintamente il patrimonio sociale. Per questa ragione i soci possono essere poco propensi ad un versamento del genere. È però possibile far confluire il versamento ad una riserva targata che, sotto certe condizioni, manterrà il legame oggettivo tra il conferimento ed il socio. Generalmente essa è considerata

una riserva disponibile e pertanto distribuibile, in particolare sarà restituita al socio che ha effettuato l'apporto in questione. Al contrario, in caso di aumento gratuito, tale riserva andrebbe a vantaggio di tutti i soci. La riserva targata ha la caratteristica di essere intaccata dalla perdita dopo tutte le riserve comuni.

Attori che offrono questo strumento

Come evidenziato precedentemente, tale strumento è legato unicamente alle relazioni tra l'impresa ed i soci. Questa relazione, tramite lo statuto, regola tali rapporti e definisce le vie di applicazione.

ii. Aumenti di capitale

Tipologia e definizione

Il secondo strumento analizzato è una procedura di aumento dei conferimenti a capitale sociale dei soci. Gli aumenti di capitale possono essere gratuiti o a pagamento. I primi si ottengono tramite imputazione a capitale sociale delle riserve disponibili (non vincolate). Si tratta di riserve costituite da accantonamenti di utili, dopo aver provveduto alla costituzione della riserva legale, e di quelle previste dallo statuto, come ad esempio la riserva facoltativa o quella straordinaria. I secondi si ottengono mediante l'apporto di nuovi conferimenti dei soci.

Termini e condizioni

L'aumento di capitale può essere eseguito solo se tutte le azioni preesistenti sono state liberate, cioè se i conferimenti legati a tali azioni sono stati effettivamente versati dai soci.

Per chiarezza espositiva vengono elencate di seguito le fasi per l'aumento di capitale secondo la normativa vigente: 1) Deliberazione assembleare; 2) Sottoscrizione da parte dei soci; 3) Versamento dei conferimenti; 4) Emissione dei nuovi titoli.

L'aumento può essere rappresentato da un aumento del valore delle azioni esistenti oppure dall'emissione di nuove azioni. Inoltre, c'è da sottolineare che può essere eseguito dagli Amministratori, se questi hanno ricevuto una delega dallo Statuto dell'impresa.

Riferimenti normativi

Il quadro normativo relativo a tale strumento comprende le modifiche dello statuto artt. 2436 – 2447 c.c. per imprese sociali costituite in forme giuridiche che prevedono un capitale sociale (es. Srl e Spa).

Inoltre, per le imprese sociali costituite in forme giuridiche che non prevedono capitale, il relativo aumento deve essere previsto e disciplinato dallo Statuto o, in mancanza, dalle leggi speciali che regolano la specifica tipologia di ente in questione.

Finalità

Per comprendere la finalità di tale strumento è necessario analizzare le caratteristiche del versamento in conto capitale. L'aumento di capitale sociale gratuito movimentata le riserve disponibili a capitale sociale. L'aumento di capitale a pagamento, oltre a costituire un mezzo di raccolta di risorse, rafforza il profilo patrimoniale dell'impresa riducendo la leva finanziaria, data dal rapporto tra i debiti in essere nello stato patrimoniale dell'impresa e l'equity, che nel seguente caso è data in aumento.

Implicazioni per l'impresa sociale

Nella sostanza il patrimonio netto dell'impresa aumenta solo nel caso di aumento di capitale a pagamento, ossia nel caso in cui la sottoscrizione di nuove azioni avvenga tramite il pagamento di un corrispettivo fissato in base ad un prezzo di collocamento delle nuove azioni, che è compreso tra il valore nominale e quello di mercato. La società aumenta il proprio capitale grazie ai nuovi conferimenti. Questo consente all'impresa di avere un profilo di rischio più basso ed essere quindi più appetibile per altri tipi di finanziamento a titolo di debito. Gli aumenti di capitale implicano processi, limiti e scadenze ben definiti e dettagliati per tutelare i terzi. Per questa ragione sono necessarie forti competenze giuridico-economiche per realizzare una tale operazione con successo.

Implicazioni per l'investitore

Per quanto riguarda il punto di vista del socio, che nella seguente fattispecie rappresenta l'investitore, nell'aumento di capitale a pagamento essi forniscono ulteriori risorse all'impresa oppure diluiscono la loro partecipazione facendo entrare nella compagine sociale nuovi soci. Fornire nuove risorse significa per i soci aumentare l'esposizione e quindi il rischio sopportato singolarmente, tuttavia, con la crescita dell'impresa ed in momenti di difficoltà finanziaria, gli aumenti di capitale si rendono necessari in via previsionale per superare crisi che si potrebbero manifestare. Un'implicazione da tenere in considerazione relativa ai rapporti esterni dell'impresa è che un aumento di capitale mostra agli stakeholders dell'impresa maggiore solidità.

Attori che offrono questo strumento

Così come il precedente strumento utilizzabile dall'impresa per finanziarsi, anche gli aumenti di capitale sono legati unicamente alla relazione tra l'impresa ed i soci.

Occorre tenere in considerazione che si potrebbe ricorrere alla ricerca di nuovi soci anche ricorrendo ad iniziative di Social Venture Capital (vedi approfondimento di seguito).

iii. Prestito sociale

Tipologia e definizione

Il prestito sociale è uno strumento di finanziamento per le cooperative (solo cooperative a mutualità prevalente o a mutualità non prevalente i cui statuti prevedano requisiti mutualistici). Si possono ricevere finanziamenti dai soci (da almeno tre mesi), sotto forma di debito, fino ai tetti massimi stabiliti dal Ministero del Lavoro ed aggiornati periodicamente. I tetti massimi per il triennio 2019-21 sono: per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per quelle di produzione e lavoro e per le cooperative edilizie di abitazione: € 74.595,57; per i soci delle altre cooperative: € 37.297,78.

Le somme raccolte devono essere utilizzate esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Sono previsti anche alcuni limiti di patrimonializzazione, dovuti principalmente a mantenere un'adeguata leva finanziaria, così da mantenere l'impresa sotto un certo grado di rischio a livello debitorio.

Termini e condizioni

Pagamenti: la remunerazione può essere al massimo pari alla remunerazione massima dei Buoni Fruttiferi postali, più il 2,5%.

Rimborso: generalmente il finanziamento è a vista, cioè il socio prestatore può chiederne la restituzione in qualunque momento, in quanto esso è privo di scadenza.

Riferimenti normativi

I riferimenti normativi da tenere in considerazione riguardo al prestito sociale sono esposti di seguito. Innanzitutto, per comprendere la sua natura, è importante riconoscere che esso è un contratto atipico con elementi del conto corrente, del mutuo e del deposito irregolare.

Bisogna dunque tener presenti i seguenti riferimenti normativi: art. 12 della Legge n. 127 del 1971; art. 13 del DPR n. 601 del 1973 modificato dall'art. 10 della Legge n. 59 del 1992; comma 6° dell'art. 21 della Legge n. 59 del 1992; decreti di aggiornamento parametri del Ministero del Lavoro; diversi decreti-legge e decreti ministeriali non organici.

Per completezza di esposizione viene segnalata la L. 205/2017 art. 1 commi 238-242, la quale presenta modifiche attuate solo in parte ed entrate in vigore dal 1 Gennaio 2018.

Si deve tener presente che la disciplina è in continuo aggiornamento e dunque deve essere monitorata nel qual caso si voglia usufruire di tale strumento finanziario.

Finalità

La principale finalità di questa fonte interna è la raccolta di finanziamento dai soci della cooperativa.

La remunerazione richiesta è generalmente inferiore ad altri prestiti, come descritto precedentemente in riferimento ai rimborsi che lo strumento necessita.

Implicazioni per l'impresa sociale

I soci diventano debitori e, nonostante ci si rivolga ai soci, il livello di indebitamento, e quindi la probabilità di insolvenza, aumenta. Un'elevata leva finanziaria è sintomo di maggior rischio e maggiore difficoltà nell'accedere ad altri possibili finanziamenti, come ad esempio da parte delle banche. Un'altra problematica può sorgere nel caso in cui il finanziamento sia a vista. Questo potrebbe creare incertezza nelle disponibilità finanziarie della cooperativa, in quanto tale prestito potrebbe essere richiamato in qualsiasi momento e l'impresa si troverebbe in un momentaneo rischio di liquidità dovuto al rimborso. Lo strumento inoltre risulta complesso data la complessità della sua disciplina, come si è potuto osservare nell'elenco dei riferimenti normativi, peraltro in continuo aggiornamento.

Implicazioni per l'investitore

I soci aumentano la loro esposizione nei confronti della cooperativa. Possono, però, ottenere agevolazioni fiscali rispetto ad altri investimenti, soprattutto se le cooperative non superano alcuni parametri dimensionali. Infatti, la normativa specifica che tali finanziamenti sono sottoposti a differente tassazione, dunque si potrebbero presentare sgravi fiscali da tenere in considerazione.

Attori che offrono questo strumento

Così come per le altre fonti interne descritte precedentemente, il prestito sociale è legato unicamente alla relazione tra la cooperativa ed i soci.

b. Avanzo di gestione/patrimonio

i. Minibond

Tipologia e definizione

Tale strumento, individuato sotto la categoria di avanzo di gestione/patrimonio, è definito come obbligazioni pensate per le piccole e medie imprese. Possono emettere minibond le S.p.A., le s.r.l., le Società Cooperative e le mutue assicuratrici con un numero di dipendenti tra i 10 e i 249, un fatturato compreso tra i 2 e i 50 milioni di euro ed un valore del bilancio compreso tra 2 e 43 milioni di euro. Questi strumenti possono essere sottoscritti solo da investitori professionali e qualificati, come ad esempio banche, fondi o SIM e possono (non obbligatoriamente) essere quotati (mercato ExtraMOT Pro di Borsa Italiana). Questo strumento consente di emettere obbligazioni in misura maggiore del doppio del capitale sociale (in deroga alla disciplina delle obbligazioni).

Va notato che, nonostante sia uno strumento interno, si tratta di uno strumento di debito.

Termini e condizioni

Durata: La scadenza media è di 5,2 anni ma si riscontra variabilità nel mercato che offre tale strumento.

Pagamenti: Si possono avere cedole o meno. Il valore medio della cedola fissa è del 5,10%.

Rimborso: Il rimborso può avvenire in un'unica soluzione a scadenza, oppure può prevedere dei rimborsi periodici a intervalli regolari.

Riferimenti normativi

Dal momento che si tratta di uno strumento con caratteristiche specifiche, è necessario tenere in considerazione una serie di normative che si riferiscono a vari temi.

Di seguito viene riportata la disciplina dell'emissione di obbligazioni: artt. 2410-2420 c.c. per le s.p.a.; art. 2483 c.c. per le s.r.l.

Inoltre, occorre far riferimento alla disciplina specifica dei Minibond: D.L. 22 giugno 2012 n. 83; D.L. 18 ottobre 2012 n. 179; D.L. 23 dicembre 2013 n. 145; D.L. 24 giugno 2014 n. 91.

Altre indicazioni normative secondarie da tenere in considerazione: Legge Bilancio 2019; Quaderno giuridico della Consob del dicembre 2018 intitolato "Nuovi strumenti di politica industriale per lo sviluppo e la quotazione delle PMI".

Finalità

Lo scopo dell'istituzione dei Minibond è stato quello di permettere l'accesso a strumenti di finanziamento obbligazionari per le piccole e medie imprese, che precedentemente potevano solo aprire linee di credito bancarie. Dunque, ad oggi, l'offerta di mercato degli strumenti finanziari afferenti alla categoria delle

obbligazioni, è stata ampliata con uno strumento in grado di apportare all'impresa un finanziamento elevato rispetto alla struttura specifica dell'impresa che ne usufruisce.

Implicazioni per l'impresa sociale

L'impresa sociale può ottenere l'accesso ad un nuovo canale di finanziamento, ottenendo vantaggi legati alla deducibilità degli interessi in riferimento al rimborso delle somme periodiche relative al finanziamento, alla deducibilità delle spese di emissione del Minibond, come anche un'imposta sostitutiva agevolata, la quale rende attraente lo strumento a livello di tassazione.

I punti di forza di questo strumento sono legati alla quantità di finanziamento disponibile (in misura maggiore del doppio del capitale sociale) ed alle agevolazioni fiscali previste.

I punti di debolezza per un'impresa sociale sono legati alla complessità dello strumento (sono necessarie forti competenze giuridico-finanziarie all'interno dell'impresa, come è stato sottolineato nella sezione delle normative) e alla sua natura, non pensata per il Terzo Settore.

Implicazioni per l'investitore

Gli investitori, solo professionali e qualificati, possono godere di vantaggi fiscali e disciplina agevolata rispetto agli altri tipi di obbligazioni. Gli investitori possono, inoltre, richiedere una garanzia presso il Fondo Centrale di Garanzia (garanzia pubblica).

Attori che offrono questo strumento

È l'impresa sociale che emette lo strumento ed è responsabile di rendere appetibile in termini di rischio e rendimento il titolo. Occorre tenere in considerazione la leva finanziaria in aumento. In tal senso è necessario avere una buona reputazione e stabilità finanziaria, come anche relazioni con possibili investitori professionali qualificati che siano disponibili alla sottoscrizione.

3. Fonti Esterne

a. Grant

i. Donazioni

Tipologia e definizione

La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. Si tratta quindi di uno strumento filantropico, in quanto i donatori non si aspettano un ritorno, ma donano a scopo di beneficenza.

Termini e condizioni

Durata: Non esiste una durata. Si tratta di una donazione a fondo perduto da parte del donatore.

Pagamenti: Non esistono pagamenti intermedi, in quanto la donazione non prevede una ricompensa per il donatore.

Rimborso: Non è previsto un rimborso. Potrebbe esserci una ricompensa simbolica per il donatore, e in ogni caso la ricompensa morale di aver supportato un progetto con utilità sociale.

Riferimenti normativi

Per la definizione di donazione, si fa riferimento al Codice Civile, Libro Secondo, Titolo V, art.769. Per quanto riguarda la forma di questo strumento, il contratto deve essere fatto per atto pubblico notarile sotto pena di nullità, alla presenza di due testimoni, che non siano parenti, coniugi o affini né interessati all'atto(art. 782 c.c.). Per quanto riguarda il regime fiscale si fa riferimento al Decreto Legislativo (D.Lgs.) 3 luglio 2017, n. 117, chiamato anche “Codice del Terzo settore”. Il titolo X del Codice Terzo settore non si applica alle imprese sociali in virtù di quanto stabilito dall'art.79 alle medesime si applica invece l'art.18 del decreto sull'impresa sociale D.Lgs. 112/2017.

Finalità

La donazione è caratterizzata dalla sostanziale gratuità con la quale una persona si priva di un bene (inclusi i soldi) senza aspettarsi nulla in cambio. Pertanto, lo scopo dello strumento è quello di fornire fondi a titolo gratuito per l'impresa sociale, per supportare la gestione corrente, oppure un progetto specifico.

Implicazioni per l'impresa sociale

Una delle più efficaci modalità di raccolta fondi è rappresentata dagli eventi realizzati in un luogo pubblico, in occasione di manifestazioni o ricorrenze, durante i quali l'ente: fa conoscere le proprie attività; chiede alla cittadinanza di collaborare (interessamento, volontariato); chiede erogazioni liberali. Pertanto, l'impresa sociale deve impegnarsi per farsi conoscere tramite eventi e pubbliche relazioni, oppure può sfruttare il web utilizzando campagne marketing online. Entrambi le modalità hanno dei costi. D'altra parte, però, le donazioni non richiedono il raggiungimento di nessun obiettivo (qualora la donazione fosse destinata ad un progetto specifico) e sono senza condizioni.

Implicazioni per l'investitore

È possibile avere una detrazione fiscale dalle donazioni per le persone fisiche, secondo l'art. 83, comma 1 del Codice del Terzo Settore, il contribuente calcola il suo risparmio fiscale applicando la misura del 30% alla sua donazione, fino al limite di 30.000 euro di donazione. Per le aziende ed enti donatori, invece, è prevista una deduzione del 10% dal reddito complessivo, secondo l'art.83, comma 2 del CTS.

Attori che offrono questo strumento

Il gruppo degli attori in grado di offrire una donazione all'impresa sociale è ampio e comprende ogni persona fisica, ente o azienda.

ii. Fondi mutualistici (sia come grant che equity)

Tipologia e definizione

Il secondo strumento nella categoria delle fonti esterne è uno strumento di finanziamento con il quale la cooperativa si rivolge ad un Fondo Mutualistico al fine di ricevere un finanziamento sotto forma di capitale di rischio o prestito. Si tratta di Fondi di Investimento, in cui confluiscono ogni anno il 3% degli utili di tutte le cooperative, aderenti e non ad un'associazione, ed i patrimoni residui ancora disponibili di quelle messe in liquidazione. Tali fondi possono essere gestiti, senza scopo di lucro, da società per azioni o da associazioni.

Termini e condizioni

Data la presenza di numerosi Fondi Mutualistici, i termini e le condizioni dei finanziamenti possono variare a seconda dell'attore a cui ci si rivolge, dunque la disciplina dello strumento risulta molto variegata in termini di caratteristiche specifiche.

Riferimenti normativi

I Fondi Mutualistici nascono con la Legge numero 59 - 31/01/92 in seguito integrata da diversi D.M.

Finalità

Il fine dei Fondi Mutualistici è quello di promuovere la crescita e lo sviluppo di nuove, o già consolidate, realtà imprenditoriali a matrice cooperativa. In altre parole, il fine consiste nel "fornire ai soci beni o servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato", come indica la Relazione ministeriale al Codice Civile (n. 1025).

Implicazioni per l'impresa sociale

Attraverso i Fondi Mutualistici le cooperative sono in grado di ottenere finanziamenti con condizioni di rimborso più vantaggiose rispetto a quelle che normalmente troverebbero sul mercato. Tali finanziamenti sono inoltre strutturati "su misura" per le cooperative. Da ciò ne risulta un vantaggio economico rilevante per l'impresa, la quale dovrà affrontare un minor livello di costi correnti.

Implicazioni per l'investitore

A differenza dei normali Fondi di Investimento, quelli Mutualistici non sono a fine di lucro, pertanto il loro obiettivo primario è quello di favorire lo sviluppo del settore cooperativo.

Attori che offrono questo strumento

I principali Fondi Mutualistici fanno riferimento alle Associazioni Nazionali o Centrali Cooperative, rispettivamente: la Confederazione delle cooperative italiane (Confcooperative) ha fondato FONDO SVILUPPO; la Lega nazionale delle cooperative e mutue (Legacoop) ha fondato COOPFOND; l'Associazione Generale delle cooperative italiane (Agci) ha fondato GENERAL FOND S.p.A.; l'Unione Italiana Cooperative (Un.I.Coop.) ha fondato UNIFOND; l'Unione nazionale delle cooperative italiane (Unci) ha fondato PROMOCOOP S.p.A.; l'Unione Europea Cooperative (U.E.Coop.) ha fondato Fondo NECST S.p.A.

(Aggiornato a: Luglio 2020)

iii. Erogazioni da parte di Fondazioni

Tipologia e definizione

Per comprendere tale strumento, è necessario descrivere la natura delle *fondazioni*: queste sono enti che un soggetto, denominato fondatore, mediante atto pubblico o testamento, istituisce per l'attuazione di uno scopo possibile e lecito, di utilità generale, da perseguire attraverso il patrimonio assegnato dal fondatore stesso. Carattere essenziale della fondazione è la personalità giuridica, ovvero la caratteristica di quegli enti che rispondono delle proprie obbligazioni tramite il patrimonio dell'ente e non dei singoli associati, cioè godono di autonomia patrimoniale perfetta.

Le fondazioni sono erogatrici di fondi a enti non-profit e, talvolta, questa pratica è prevista nel loro Statuto. In tal caso i fondi prendono il nome di fondi statutari. In termini più semplici, si tratta di donazioni fatte all'ente non-profit da un altro ente. Pertanto, si tratta di filantropia istituzionale.

Esistono, inoltre, le Fondazioni di Origine Bancaria. Esse sono soggetti non profit con personalità giuridica privata (i cui interessi sono esclusivamente privati e possono comprendere fini di lucro; al contrario, la persona giuridica pubblica è generalmente considerata corrispondente all'ente pubblico) e autonoma che hanno come scopo esclusivo l'utilità sociale e la promozione dello sviluppo economico. Le FOB sono nate all'inizio degli anni Novanta con la cosiddetta Legge Amato (n. 218/1990) che portò alla separazione tra le banche tradizionali e le FOB. Le FOB sono strettamente legate al territorio in cui operano e la loro governance prevede la presenza di rappresentanti delle istituzioni pubbliche, economiche e del Terzo Settore.

Termini e condizioni

Le donazioni da parte di fondazioni ad enti del Terzo Settore sono come le donazioni tradizionali, ossia fondi erogati a titolo definitivo, senza pagamenti né rimborso da parte dell'ente ricevente. Le Fondazioni di Origine Bancaria contribuiscono al finanziamento delle attività promosse dalle organizzazioni non profit e da altri soggetti che promuovono l'interesse generale, destinando, sia attraverso bandi sia attraverso assegnazioni dirette, risorse e competenze in 21 settori definiti dalla Legge. Tra questi settori sono presenti: educazione, istruzione e formazione; assistenza agli anziani e medicina riabilitativa.

Riferimenti normativi

Riguardo al quadro normativo si deve far riferimento all'art. 14 c.c., il quale regola l'atto costitutivo delle fondazioni e le linee guida per gli investimenti.

Finalità

Le Fondazioni di origine bancaria ricoprono un ruolo fondamentale come investitore istituzionale nelle politiche di “welfare territoriale” convogliando una consistente quota del patrimonio a favore dello sviluppo dei propri territori di riferimento e in generale all’economia reale del Paese. Quindi lo scopo di questo strumento è quello di promuovere lo sviluppo del territorio attraverso il supporto a specifici progetti a sfondo sociale.

Implicazioni per l’impresa sociale

Come indicato anche nella sezione "Termini e Condizioni", le FOB in Italia erogano fondi per progetti di varia natura, appartenenti a ben 21 categorie diverse. Sul sito internet www.italianonprofit.com si trovano dati circa il livello di supporto delle FOB a vari progetti, divisi per categoria. Secondo questi, le Fondazioni di Origine Bancaria hanno finora stanziato 1 miliardo di euro di finanziamenti per il sociale, contribuendo a 20.000 progetti di utilità sociale, sostenuti e realizzati. Questi dati riportano che le imprese sociali ad oggi godono del 12% di tutti i fondi erogati dalle FOB.

Un punto di forza delle donazioni da parte di fondazioni è il fatto di essere specificamente destinate per lo sviluppo sociale del territorio. Esiste quindi una convergenza di scopi tra l'impresa sociale e la FOB.

Implicazioni per l’investitore

Le FOB ottengono i fondi da destinare ad enti non profit tramite le loro attività bancarie e di investimento, che generano un rendimento. Pertanto, le FOB devono assicurarsi di ottenere utili, in modo tale da poter finanziare gli enti del Terzo Settore. Le FOB devono farsi conoscere dalle imprese sociali del territorio, utilizzando strumenti di comunicazione quali il proprio sito web, le newsletter e i vari social network, come Facebook, Twitter e Instagram.

Attori che offrono questo strumento

Secondo i dati di www.italianonprofit.com , le FOB sono 88 nel Paese. Sebbene operino anche a livello nazionale, le FOB operano principalmente nel territorio. Qui si può trovarne un elenco: <https://italianonprofit.it/filantropia-istituzionale/cerca/tipologia-fondazioni-bancarie/>

Nella regione Toscana, dov'è presente Rete UP, le principali FOB sono: Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze; Fondazione Cassa di Risparmio di Prato; Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia; Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara; Fondazione Pisa; Fondazione Livorno; Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra e Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

(Aggiornato a: Luglio 2020)

iv. 5 per mille

Tipologia e definizione

Il 5x1000 è una misura di sussidiarietà fiscale in forza della quale il contribuente (persona fisica) può destinare parte delle imposte dovute (IRPEF) a favore di un ente iscritto a registri speciali o a favore di una finalità generale. È una forma di donazione.

Termini e condizioni

Il 5x1000 rientra nell'ambito delle donazioni, pertanto non esistono termini di durata, pagamenti o rimborsi. Al momento della dichiarazione dei redditi, il contribuente può destinare lo 0,5% (5x1000, appunto) della sua imposta netta IRPEF ad un ente di sua scelta, purché l'ente sia presente nel registro. La procedura è semplice: il contribuente deve solamente scegliere l'organizzazione e riportare il codice fiscale nell'apposito riquadro.

Riferimenti normativi

Il quadro normativo inerente al 5x1000 è il seguente: la legge finanziaria per il 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 337 e ss.); la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015); ed infine il D.lgs. 3 luglio 2017 n. 111.

Finalità

La finalità di tale strumento è principalmente donare lo 0,5% dell'IRPEF ad una causa sociale, in modo tale da supportare organizzazioni non profit e incentivarne l'operato.

Implicazioni per l'impresa sociale

Possono beneficiare del 5x1000 gli enti non profit le cui attività rientrano in ambiti definiti dalla legge e posti sotto la responsabilità di uno specifico ministero, che definisce le regole per l'ammissione e il funzionamento per usufruire della misura. Qualora l'impresa sociale non sia già registrata come ente beneficiario del 5x1000, è onere dell'impresa informarsi per individuare l'ambito più adatto e avviare il percorso di iscrizione. Gli enti beneficiari del 5x1000 devono redigere e pubblicare sul proprio sito web un rendiconto dedicato all'utilizzo del contributo in cui vengono dettagliate, in una relazione illustrativa, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite. È vietato utilizzare le somme di denaro ottenute con il 5x1000 per pagare le spese di pubblicità connesse al 5x1000, pena una sanzione amministrativa. Un punto di forza è rappresentato dalla natura di questo strumento. Infatti, essendo una donazione, il 5x1000 è slegato dal raggiungimento di qualsiasi obiettivo. Punti di debolezza potrebbero essere i costi della campagna pubblicitaria (per far conoscere l'impresa al maggior numero di persone) e l'incertezza dei pagamenti. Inoltre, il 5x1000 è spesso una piccola somma di denaro di ciascun donatore, pertanto non è una fonte di fondi cospicua.

Implicazioni per l'investitore

Anche in questo caso non si può parlare di un vero e proprio investitore, in quanto non si tratta di un investimento. Il contribuente deve semplicemente barrare la casella dell'ente a cui intende donare il cinque per mille e riportarne il codice fiscale. Per il contribuente la donazione è a fondo perduto, ma può mantenersi informato circa le attività dell'ente a cui ha dato il 5x1000, decidere se confermare la

donazione nell'anno successivo ed eventualmente di supportare l'ente in altri modi (donazioni di diversa natura, volontariato).

Attori che offrono questo strumento

L'Agenzia delle Entrate fornisce l'elenco di tutti gli enti registrati che possono ricevere il 5x1000. Nella sezione "implicazioni per l'impresa sociale" è riportata la procedura attraverso la quale le imprese sociali possono registrarsi. L'unico modo per dare il 5x1000 è compilare l'apposita sezione nella dichiarazione dei redditi fornita dall'Agenzia delle Entrate.

v. Venture Philanthropy

Tipologia e definizione

La Venture Philanthropy è uno strumento di finanziamento esterno. Per Venture Philanthropy si intende l'ibridazione tra pubblico, privato e terzo settore, ossia l'andare ad inserire competenze imprenditoriali ed organizzative tipiche del Venture Capital (finanziamento di un investimento con prospettive di reddito e rischio elevati, operato da finanziarie in aziende sulla base delle loro elevate prospettive di crescita), all'interno di un'attività che è solitamente frutto di gesti personali e di carattere privatistico, come le donazioni, ed orientare al terzo settore al fine di massimizzare l'impatto sociale di ciascun investimento.

Termini e condizioni

Questo strumento si colloca nell'ambito della finanza ad impatto sociale e prevede: alto grado di coinvolgimento dell'investitore, il quale può apportare benefici all'impresa anche tramite competenze gestionali; la fornitura di capitali "pazienti" al fianco di capitale relazionale ed intellettuale; costruzione di capacità organizzative; sostegno pluriennale; valutazione di impatto del progetto/i in corso da sviluppare e far crescere. Lo scopo è sfruttare ed aumentare l'investimento finanziario realizzato in modo tale che possa remunerare il capitale investito al momento dell'uscita. È quindi un pacchetto di capitale finanziario (che può prevedere una pluralità di strumenti come donazioni, prestiti, equity e obbligazioni) e capitale non finanziario (consulenza).

Riferimenti normativi

Non si riesce ad individuare una disciplina normativa di riferimento univoca: bisogna guardare al pacchetto di strumenti finanziari inseriti nel venture philanthropy e da lì eventualmente accedere alla disciplina applicabile ad essi, fermo restando che un ruolo fondamentale è svolto dalle società di impact investing e dalla regolamentazione che queste seguono. Dunque risulta legata al soggetto che entra in contatto con l'impresa.

Finalità

Lo scopo dello strumento è quello di ottimizzare i fondi ottenuti attraverso donazioni, raggruppandoli e gestendoli con le modalità tipiche del Venture Capital.

Implicazioni per l'impresa sociale

È uno strumento che si colloca nell'ambito della finanza ad impatto sociale e le caratteristiche del rapporto che si interfaccia con l'impresa varia di conseguenza alle caratteristiche specifiche. Rilevante, al fine del successo dell'impresa, è il rapporto che si instaura con tale soggetto che offre il suo supporto in previsione di un guadagno futuro.

Implicazioni per l'investitore

Il donatore sarà in grado di monitorare l'utilizzo dei fondi versati, ed in alcuni casi di indirizzarli verso specifici progetti. Per quanto riguarda invece i gestori di tali fondi le implicazioni sono le medesime dei Social Venture Capital.

Attori che offrono questo strumento

Gli attori che si propongono di offrire tale strumento sono: la Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT (<https://www.sviluppoecrescitacrt.it/fondazione/presentazione.html>); la European Venture Philantropy Association (<https://www.evpa.eu.com/>); Oltre Venture, che investe in tutti i settori, prediligendo però, quello dei servizi alla persona e lo sviluppo territoriale (<https://www.oltreventure.com/>)

(Aggiornato a: Luglio 2020)

vi. Donation crowdfunding

Tipologia e definizione

Il donation crowdfunding è una fonte di finanziamento esterna all'impresa, che consiste in sovvenzioni (grants) dalla comunità. È uno strumento finanziario di donazione. Si fornisce tramite piattaforme online in cui vengono proposte iniziative che fanno riferimento soprattutto al Terzo settore e alle imprese sociali e che si rivolgono alla massa, affinché questa aderisca e contribuisca ad una causa sociale o etica.

Termini e condizioni

Durata: Non esiste una durata. Si tratta di una donazione a fondo perduto da parte del donatore, che può decidere se erogare fondi all'impresa sociale in sé oppure ad uno specifico progetto.

Pagamenti: Nessuno. È una donazione per una causa specifica, in cui non è previsto nulla in cambio per l'investitore, se non una ricompensa simbolica, a discrezione dell'impresa sociale.

Rimborso: Non è previsto un rimborso per la donazione, in quanto si tratta di un atto liberale per cui non è prevista ricompensa. Potrebbe essere prevista una ricompensa simbolica di tipo intangibile da parte dell'impresa sociale, ma non un rimborso di capitale.

Riferimenti normativi

Per il donation crowdfunding la normativa di riferimento, oltre a quella che disciplina le donazioni contenuta nel c.c., è la normativa fiscale che riguarda le liberalità nei confronti di soggetti che svolgono attività di utilità sociale + leggi specifiche (come per l'applicazione dell'IVA). Comunque, esistono normative diverse a seconda della tipologia di crowdfunding che non è possibile elencare in modo specifico in questa guida.

Finalità

Il donation crowdfunding ha lo scopo di fornire finanziamenti alle imprese sociali per progetti innovativi e di impatto. Le imprese, utilizzando le piattaforme già esistenti sul web, possono raggiungere un maggior numero di potenziali donatori. Solitamente, va inteso come fonte di finanziamento complementare ai mezzi tradizionali. Esistono inoltre agevolazioni fiscali per i soggetti erogatori di fondi alle ONLUS, secondo il D.L. 35 del 14 marzo 2005.

Implicazioni per l'impresa sociale

Le piattaforme di donation crowdfunding sono una risorsa per le imprese sociali, in quanto possono raggiungere un ampio numero di potenziali donatori, rispetto ai metodi di finanziamento tradizionali, nonché possono coinvolgere i donatori direttamente nel progetto. Inoltre, le campagne di raccolta fondi sul web possono essere utilizzate come strumento di marketing per le imprese sociali, in modo tale da farsi conoscere e attrarre ulteriori donatori o investitori. Tuttavia, le campagne di marketing di successo hanno un costo, che l'impresa deve considerare.

Implicazioni per l'investitore

L'investitore necessita di tenere in considerazione alcuni aspetti normativi di seguito evidenziati. Secondo le direttive della Commissione Europea, l'IVA non è applicabile al donation crowdfunding. Inoltre, l'ordinamento italiano non prevede IVA per le donazioni.

Attori che offrono questo strumento

Esistono diverse piattaforme di donation crowdfunding presenti online. Alcune di queste sono le seguenti: GoFundMe (<https://www.gofundme.com/>); ForFunding di Intesa Sanpaolo: piattaforma per donazioni e prestiti di comunità (<https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/come-funziona>); Facebook crowdfunding (<https://www.facebook.com/fundraisers/>); Insieme Doniamo di Credito Valtellinese; Piattaforma IlMioDono di Unicredit (<https://www.ilmiodono.it/it.html>); DonaconTIM di TIM: piattaforma dedicata al Terzo Settore con progetti nell'ambito di salute, ambiente, cultura e società; 1 Caffè: onlus che organizza campagne di crowdfunding per associazioni no-profit dedite a servizi sociali (<https://www.1caffe.org/>); PlanBee: piattaforma per progetti legati alla sostenibilità urbana e alle migliori ambientali pronti a partire ma privi di copertura finanziaria (<https://www.planbee.bz/it/>); Rete del Dono: piattaforma dedicata alle organizzazioni no-profit (<https://www.retedeldono.it/it>); Progetto CiviBanza 2.0 di CiviBank: iniziative non profit in ambito sociale, culturale, formativo, sportivo, di promozione del territorio (<https://www.progettocivibanca.it/>); Replace: piattaforme per progetti volti alla valorizzazione, il recupero e la riqualificazione di beni, spazi e luoghi inutilizzati (<http://www.replacefund.com/>); BuonaCausa.org: piattaforma per organizzare raccolte fondi, crowdfunding e petizioni (<https://buonacausa.org/info>).

vii. Social Bond

Tipologia e definizione

I social bond sono uno strumento di finanziamento esterno. Rappresentano uno strumento di debito, in quanto obbligazioni. Si tratta di obbligazioni emesse per finanziarsi. Per il momento in Italia sono emesse solo da istituti di credito. Nel Social Bond si assicura al sottoscrittore dell'obbligazione che una parte o l'intera del finanziamento raccolto sarà investito in progetti socialmente rilevanti o finanziamenti per il Terzo Settore.

Termini e condizioni

Durata: termini e condizioni di durata sono determinati dall'emittente.

Pagamenti: l'obbligazione può prevedere cedole ai sottoscrittori, quindi emessa in valore inferiore, pari o superiore al valore nominale.

Il valore nominale non coincide necessariamente né con il valore di emissione (le azioni possono essere emesse per somma superiore al valore nominale, cioè con sovrapprezzo; le obbligazioni possono essere emesse, oltre che sopra la pari, anche sotto la pari), né con il valore di mercato del titolo.

Rimborso: è previsto il rimborso del capitale a scadenza.

Riferimenti normativi

Per quanto riguarda il quadro normativo bisogna tenere in considerazione la disciplina delle obbligazioni societarie: Art. 2410 - 2420-ter codice civile.

Finalità

Dal punto di vista bancario, lo scopo è legato alla raccolta di finanziamenti nel caso in cui parte del finanziamento raccolto rimanga a disposizione della banca. Nel caso in cui l'intero finanziamento sia destinato a progetti ad impatto sociale, lo scopo è di CSR aziendale.

Implicazioni per l'impresa sociale

Le imprese sociali possono essere beneficiarie degli investimenti legati all'emissione di queste obbligazioni. In tal senso, ricoprono una forte rilevanza la comunicazione che l'impresa riesce a realizzare ed i rapporti che si sviluppano con il sistema bancario.

Implicazioni per l'investitore

Il social bond permette agli investitori di investire i loro risparmi perseguendo contemporaneamente obiettivi economici e sociali.

Attori che offrono questo strumento

Di seguito sono elencati i principali attori che offrono tale finanziamento esterno: Banca UBI (la più attiva) (<https://www.ubibanca.it/pagine/Green-Social-and-Sustainable-bonds-IT.aspx>) ; Banca Alpi Marittime (ultima emissione: 2015); Deutsche Bank (ultima emissione in Italia: 2014); Credito Valtellinese: Creval Social Bond (<https://www.creval.it/soci-e-no-profit/investimenti/investimenti-no-profit/246/creval-social-bond>); Cassa Depositi e Prestiti: emette social, green e sustainability bonds che supportano iniziative nell'ambito di infrastrutture sviluppo urbano, istruzione, PMI, sostenibilità

ambientale e social housing (https://www.cdp.it/sitointernet/it/green_social_sust_bonds.page); Credit Agricole: green bond emessi per finanziare iniziative ambientali e sociali (<https://www.credit-agricole.com/en/responsible-and-committed/our-csr-strategy-partnering-a-sustainable-economy/our-actions/financing-the-social-and-environmental-advances-with-green-bonds>)
(Aggiornato a: Luglio 2020)

viii. Contributi di finanziamento da parte di enti pubblici

Tipologia e definizione

Esso è uno strumento di donazione, in cui i fondi vengono erogati a titolo gratuito dagli enti della pubblica amministrazione. Si tratta di un'erogazione di denaro o altri beni dal settore pubblico al Terzo Settore.

Termini e condizioni

Si tratta di donazioni a fondo perduto per cui non è possibile parlare di durata, né di pagamenti e rimborso. Per lo Stato ci sono altri benefici, come lo sviluppo economico e sociale delle regioni in cui opera.

Riferimenti normativi

Con la circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fornisce chiarimenti circa gli adempimenti di trasparenza e pubblicità introdotti dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124 (art. 1, commi 125-129). Sull'argomento erano già intervenute due note ministeriali e poi il Consiglio di Stato con il parere 1449/2018. La circolare 2/2019 anzitutto riprende – e sostanzialmente ribadisce – quanto già specificato dal Consiglio di Stato su attribuzione di competenza dei controlli, applicabilità temporale e sanzione restitutoria. La disciplina fiscale è regolata dalla circolare 18 E pubblicata il 1° agosto 2018.

Finalità

Lo scopo principale dei contributi di finanziamento pubblici alle imprese del Terzo Settore è quello di favorire il loro sviluppo e incentivare la creazione di nuove imprese sociali. Infatti, le imprese sociali possono avere esternalità positive sull'economia, favorendo l'inclusione sociale di soggetti vulnerabili, incrementando l'occupazione, soprattutto di categorie svantaggiate e offrendo benefici alla comunità attraverso l'operato dell'impresa.

Implicazioni per l'impresa sociale

A partire dal primo gennaio 2019 è entrato in vigore l'obbligo di pubblicità e trasparenza per tutti i soggetti, tra cui gli enti di terzo settore, che ricevono finanziamenti dalla pubblica amministrazione: entro il 28 febbraio di ogni anno dovranno pubblicare online il rendiconto di tutti i contributi pubblici ricevuti nel corso dell'anno precedente, se la somma totale supera i €10.000. Secondo CSV.net, quest'obbligo si riferisce a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere. La somma di 10.000 euro va considerata in senso cumulativo: l'obbligo di informazione scatta quando il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a questa cifra.

Andranno quindi pubblicati, gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, anche se inferiori a 10.000 euro. Siccome le cooperative sociali dal punto di vista giuridico-fiscale sono trattate alla stregua delle società e non delle ONLUS, avranno l'obbligo di pubblicità e trasparenza – pena la restituzione delle somme ricevute – e di inserire la comunicazione nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.

Implicazioni per l'investitore

Secondo la circolare 2/2019, la competenza dei controlli spetta alle stesse amministrazioni pubbliche, in quanto ciò rientra nel concetto di corretto impiego delle risorse pubbliche conferite agli enti di terzo settore, specificando in tal senso che il concetto di impiego include non solo l'utilizzo, "ma anche l'osservanza degli adempimenti connessi a tale utilizzo".

Attori che offrono questo strumento

Le Pubbliche Amministrazioni (PA) erogano fondi in favore delle imprese sociali. Questi fondi possono essere anche dell'Unione Europea, come il FEI EASI, offerto da Cooperfidi o il COSME FEI, offerto da InvestEU.

ix. Agevolazioni alle imprese per la diffusione ed il rafforzamento dell'economia sociale

Tipologia e definizione

Come ultimo strumento della categoria Grant viene riportato uno strumento relativo ai contributi che le imprese sociali possono ricevere. Tra i vari contributi possibili, esistono anche agevolazioni alle imprese per la diffusione ed il rafforzamento dell'economia sociale. Questi fondi sono erogati dal Ministero dello Sviluppo Economico, e vengono spiegati in maggior dettaglio nella sezione "Attori".

Termini e condizioni

Questi contributi consistono nella concessione di un finanziamento di durata massima di 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni al tasso agevolato dello 0,5 per cento annuo (questo chiaramente comporta un aumento totale dei costi, ma permette al cliente di iniziare a pagare alla banca piccole rate di soli interessi, prima di partire con l'effettivo rimborso). Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato da una banca finanziatrice individuata dall'impresa nell'ambito dell'elenco delle banche che hanno aderito alla Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti del 28 luglio 2017. Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario vengono regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento gestito dalla banca finanziatrice, per una copertura delle spese ammissibili pari all'80% dell'importo complessivo del programma d'investimento, di cui una quota pari al 70% a titolo di finanziamento agevolato e una quota pari al 30% di finanziamento bancario.

Riferimenti normativi

Per quanto riguarda gli obiettivi richiesti dai programmi di investimento dalle imprese sociali, si fa riferimento all'art.8, comma 1, del decreto interministeriale 14 febbraio 2017.

Da tenere in considerazione anche il DM 3 Luglio 2015 istitutivo del regime di aiuto; il DM 14 Febbraio 2017 recante condizioni e modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in forma di finanziamento agevolato; il DM 8 Marzo 2017 recante criteri e modalità per la concessione sotto forma di contributo rimborsabile; ed infine il DM 26 Luglio 2017. Per le procedure di presentazione delle domande - consultare il sito al seguente link:

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2033366:agevolazioni-alle-imprese-per-la-diffusione-e-il-rafforzamento-dell-economia-sociale>.

Finalità

Lo scopo principale dei contributi di finanziamento pubblici alle imprese del Terzo Settore è quello di favorire il loro sviluppo e incentivare la creazione di nuove imprese sociali. Infatti, le imprese sociali possono avere esternalità positive sull'economia, favorendo l'inclusione sociale di soggetti vulnerabili, incrementando l'occupazione, soprattutto di categorie svantaggiate e offrendo beneficio alla comunità attraverso l'operato dell'impresa.

Implicazioni per l'impresa sociale

Questo strumento supporta i progetti a carattere sociale, cioè quelli che hanno un impatto sociale sulla comunità. Infatti, lo strumento si rivolge specificamente a imprese sociali, cooperative sociali e ONLUS. Per ottenere finanziamenti agevolati, le imprese sociali devono compilare una richiesta specifica al MiSE. Previa richiesta, l'impresa deve assicurarsi di avere i requisiti legali ed economici per poter fare domanda, come avere sede legale in Italia ed essere nel regolare corso di attività (non in liquidazione o amministrazione controllata). Per essere ammissibili, le spese sostenute nell'ambito dei programmi d'investimento devono essere necessarie alle finalità del programma di investimento proposto, sostenute dall'impresa beneficiaria, a partire dalla data di presentazione della domanda e relative all'acquisto di beni e servizi rientranti nelle categorie specificate nell'art. 5 del decreto ministeriale del 3 luglio 2015. Ai fini dell'accesso al finanziamento agevolato, le imprese devono aver ricevuto positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice selezionata dall'impresa nell'ambito dell'elenco delle banche aderenti alla Convenzione MiSE – ABI – CDP del 28 luglio 2017. La domanda di agevolazione si trova sul sito del MiSe e deve essere accompagnata da: scheda tecnica, piano progettuale, dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa la dimensione d'impresa e dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa al cumulo delle agevolazioni.

Implicazioni per l'investitore

La misura è dotata di 223 milioni di euro, di cui 200 milioni di euro per la concessione dei finanziamenti agevolati e 23 milioni di euro per la concessione dei contributi in conto capitale. In cambio, lo Stato otterrà benefici di sviluppo economico e sociale, come contenuto negli obiettivi dei progetti di finanziamento, spiegati in dettaglio nella colonna "attori".

Attori che offrono questo strumento

Il Ministero dello Sviluppo economico fornisce agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale. Si rivolge alle imprese sociali, cooperative sociali e ONLUS che rispettano requisiti legislativi e fiscali, ad esempio l'essere nel pieno esercizio dei propri diritti e avere sede legale e operativa nel territorio nazionale. Il MiSE finanzia i programmi di investimento proposti dalle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale, con spese ammissibili, al netto di IVA, tra i €200.000 e i €10.000.000. Inoltre, i programmi di finanziamento devono avere determinati obiettivi sociali: l'incremento occupazionale di categorie svantaggiate, l'inclusione sociale di soggetti vulnerabili, il raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali o il conseguimento di ogni altro beneficio derivante da un'attività di rilevante interesse pubblico o di utilità sociale in grado di colmare uno specifico fabbisogno all'interno di una comunità o territorio attraverso un aumento della disponibilità o della qualità di beni o servizi. (Aggiornato a: Luglio 2020)

b. Equity

i. Fondi mutualistici

Tipologia e definizione

Passando alla categoria Equity, la cooperativa può rivolgersi ad un Fondo Mutualistico al fine di ricevere un finanziamento sotto forma di capitale di rischio o prestito. Si tratta di Fondi di Investimento, in cui confluiscono ogni anno il 3% degli utili di tutte le cooperative, aderenti e non ad un'associazione, ed i patrimoni residui di quelle messe in liquidazione. Tali fondi possono essere gestiti, senza scopo di lucro, da società per azioni o da associazioni.

Termini e condizioni

Data la presenza di numerosi Fondi Mutualistici i termini e le condizioni dei finanziamenti possono variare a seconda dell'attore a cui ci si rivolge.

Riferimenti normativi

I Fondi Mutualistici nascono con la Legge numero 59 - 31/01/92 in seguito integrata da diversi D.M.

Finalità

Il fine dei Fondi Mutualistici è quello di promuovere la crescita e lo sviluppo di nuove, o già consolidate, realtà imprenditoriali a matrice cooperativa. In altre parole, il fine consiste nel "fornire ai soci beni o servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato", come indica la Relazione ministeriale al Codice Civile (n. 1025).

Implicazioni per l'impresa sociale

Attraverso i fondi mutualistici le cooperative sono in grado di ottenere finanziamenti con condizioni di rimborso più vantaggiose rispetto a quelle che normalmente troverebbero sul mercato. Tali finanziamenti sono inoltre strutturati "su misura" per le cooperative.

Implicazioni per l'investitore

A differenza dei normali Fondi di Investimento, quelli Mutualistici, non sono a fine di lucro, pertanto il loro obiettivo primario è quello di favorire lo sviluppo del settore cooperativo.

Attori che offrono questo strumento

I principali Fondi Mutualistici fanno riferimento alle Associazioni Nazionali o Centrali Cooperative, rispettivamente: la Confederazione delle cooperative italiane (Confcooperative) ha fondato FONDOSVILUPPO (<https://www.fondosviluppo.it/>); la Lega nazionale delle cooperative e mutue (Legacoop) ha fondato COOPFOND (<https://www.coopfond.it/>); l'Associazione Generale delle cooperative italiane (Agci) ha fondato GENERAL FOND S.p.A. (<https://www.agci.it/strumenti-finanziari/general-fond>); l'Unione Italiana Cooperative (Un.I.Coop.) ha fondato UNIFOND (<http://www.unicoop.it/unifond/>); l'Unione nazionale delle cooperative italiane (Unci) ha fondato PROMOCOOP Trentina S.p.A. (<https://www.promocoop.it/fondo-mutualistico/descrizione-fondo-mutualistico.html>); l'Unione Europea Cooperative (U.E.Coop.) ha fondato Fondo NECST S.p.A. Da

legge istitutiva, i fondi mutualistici prediligono programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.
(Aggiornato a: Luglio 2020)

ii. Social Venture Capital

Tipologia e definizione

È uno strumento di finanziamento esterno, offerto da particolari Fondi di Venture Capital, il cui obiettivo, oltre all'ottenimento di un ragionevole guadagno, è quello di effettuare investimenti ad alto impatto sociale. I Venture Capital Sociali si suddividono in "impact first" o "finance first", a seconda dell'entità dei rendimenti finanziari perseguiti. Se alcuni progetti/temi sono intrinsecamente più orientati all'impatto ambientale o sociale (Impact First), altri sono più orientati al risultato finanziario (Finance First). Riveste un ruolo essenziale la capacità di costruire un portafoglio che riesca a conseguire il giusto equilibrio tra le due dimensioni, in linea con il profilo di rischio/rendimento auspicato dall'investitore, mitigando i rischi dal punto di vista sia finanziario che dell'impatto.

Termini e condizioni

I Fondi di Venture Capital sono fondi che traggono il proprio profitto dal fornire capitale finanziario e Know How a delle specifiche realtà imprenditoriali, alla loro nascita o in una fase già avanzata, al fine di ampliare o ristrutturare. Il Fondo partecipa direttamente al capitale sociale, infatti il profitto di quest'ultimo risiede nella quota di partecipazioni dell'impresa che gli vengono conferite dall'impresa stessa come parte del contratto. Pertanto, la durata ed il rimborso dipendono largamente dall'entità del progetto per cui si sta cercando un finanziamento.

Finalità

È uno strumento che consente ai Fondi di Venture Capital una partecipazione diretta, non solo finanziaria, ma fine al progetto che il richiedente del finanziamento ha presentato al Fondo stesso.

Implicazioni per l'impresa sociale

Il Social Venture Capital consente all'impresa di raccogliere fondi al fine di raggiungere uno specifico obiettivo, pertanto quest'ultima potrà contare sull'ammontare di capitale necessario per sviluppare tale progetto e sulla partecipazione diretta del Fondo che la assisterà passo per passo anche attraverso le proprie competenze. Tuttavia, per ottenere tale finanziamento è necessario presentare un progetto con ottime prospettive di sviluppo, e di dimensioni tali da suscitare l'interesse del fondo. Ad esempio, Oltre Venture investe unicamente in progetti che richiedano un finanziamento pari o superiore a 200 mila euro.

Implicazioni per l'investitore

Gli Investitori di questi fondi sono consci dell'alto rischio costituito da operazioni di questo tipo, tuttavia il successo di alcuni investimenti può comportare un'elevata remunerazione. Pertanto, grande attenzione è dedicata all'analisi delle realtà in cui è possibile investire, sia rispetto alle loro potenzialità di crescita, sia per quanto riguarda l'impatto sociale che il progetto in questione potrà avere.

Attori che offrono questo strumento

I principali Fondi di Social Venture Capital italiano sono:

Oltre Venture: investe in tutti i settori, prediligendo quello dei servizi alla persona e lo sviluppo territoriale (<https://www.oltreventure.com/>); Giordano dell'Amore, fondazione social venture: fondazione dedicata alla promozione dell'impact investing (<https://www.fondazione-socialventuregda.it/>); Fondo Sì, Sefea Impact: fondo che investe in PMI con un chiaro e misurabile impatto sociale (<https://sefeaimpact.it/>); Fondo Italiano di Investimento e Fondo Caravella della Cassa Depositi e Prestiti: investimenti in Start-up e MI operanti nei settori strategici per la crescita e competitività del paese (https://www.cdp.it/sitointernet/it/venture_capital.page); Avanzi Impact, promosso da Avanzi e Etiga sgr: fondo di SVC fondato nel 2019 che sostiene PMI e start-up con impatto sociale, ambientale e culturale (<http://www.aimpact.org/>); OPES - LCEF Impact Fund: fondo che investe in imprese nella loro fase iniziale, ad alto impatto sociale/ambientale ed elevato potenziale di crescita, in particolare con progetti nell'ambito green economy/migranti/disoccupazione giovanile/donne/disuguaglianze tra Nord e Sud (<http://www.opesfund.eu/opes-lcef-italia/?lang=it>); Made For Good Project di Deutsche Bank (<https://www.db.com/cr/en/society/made-for-good.htm>).
(Aggiornato a: Luglio 2020)

iii. Equity crowdfunding

Tipologia e definizione

L'equity crowdfunding è una forma di investimento che consente alla “folla” di investitori (crowd) di finanziare startup innovative e piccole e medie imprese (sia innovative che non) attraverso portali online autorizzati, erogando un contributo finanziario in cambio di quote societarie delle stesse imprese (equity).

Termini e condizioni

Durata: La campagna ha una durata limitata e un obiettivo di fondi da raccogliere. Se, al suo termine, l'obiettivo è raggiunto, gli investitori entrano nel capitale sociale (equity) della società, condividendo in tal modo il “rischio d'impresa” con il socio o i soci già esistenti.

Pagamenti: Tramite l'investimento si acquisisce un titolo di partecipazione nella società, e quindi anche i dividendi che ne derivano.

Rimborso: Non si può parlare di vero e proprio rimborso, ma ci possono essere dei capital gains per l'investitore, in seguito alla cessione delle quote di capitale ad un altro investitore.

Riferimenti normativi

L'Italia è stato il primo paese al mondo a regolamentare la raccolta di capitale a rischio per le startup innovative, estendendo poi la possibilità anche alle pmi non innovative. Possibilità divenuta realtà ed entrata definitivamente in vigore con il DL 50/2017. Il regolamento e il quadro legislativo italiano risalgono al 2013, un insieme di norme emesse dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), “figlie” del “Decreto crescita bis”, DL 179/2012. A livello europeo, il quadro regolatorio è ancora piuttosto frammentato, creando barriere normative per lo sviluppo di un mercato unico per l'equity crowdfunding. In tal senso, nel marzo 2018, la Commissione Europea ha pubblicato la prima

bozza del Regolamento relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese - Regulation of the European Parliament and of the Council on European Crowdfunding Service Providers (ECSP) for Business. La Regolamentazione ECSP dovrebbe permettere di armonizzare la regolamentazione andando a rafforzare la protezione degli investitori e dei risparmiatori attraverso l'implementazione della trasparenza per favorire la crescita dimensionale e lo sviluppo delle piattaforme all'interno del mercato unico UE. L'obiettivo è, sostanzialmente, quello di agevolare la raccolta di capitali, dare maggiori e migliori opportunità d'investimento e incentivare la diffusione del crowdfunding transnazionale (cross-border).

Finalità

L'equity crowdfunding ha lo scopo di finanziare i progetti delle imprese di qualsiasi tipo, anche le imprese sociali. In cambio, l'investitore riceve una quota di partecipazione nella società.

Implicazioni per l'impresa sociale

Tendenzialmente l'equity crowdfunding si utilizza per finanziare progetti innovativi. Un altro aspetto importante da considerare è la cessione di quote societarie agli investitori, che avverrà in caso di successo della raccolta fondi. Pertanto, questo strumento è da utilizzare solo se i soci dell'impresa sono d'accordo nel cedere quote agli investitori. Il costo medio per avviare una campagna di equity crowdfunding su una piattaforma specializzata oscilla tra i 5000€ e i 10.000€; in più va considerata una success fee del 6% da pagare alla piattaforma, in caso la campagna abbia successo. Inoltre, per avere maggiore successo nella campagna, è bene affidarsi a consulenti finanziari per la redazione del business plan e del financial plan. Tuttavia, questo rappresenta un ulteriore costo, che in media va da €1.000 a €5.000. La stessa cifra è la spesa necessaria per gli adempimenti legali e societari, anche quelli spesso affidati a consulenti esterni. All'interno degli oneri multimediali si possono racchiudere principalmente tre voci di costo: quelle per la realizzazione di un video descrittivo del progetto, quelle per la creazione di storytelling e, infine, quelle per il piano di comunicazione. La creazione di un video di pitch del progetto è ritenuta molto importante anche dalla Consob. Il costo del video si aggira tra i €1.000 e i €3.000 e studi hanno dimostrato che solitamente i video più costosi sono quelli che portano ad un maggiore successo della campagna. Per quanto riguarda gli oneri per lo storytelling, ossia per la realizzazione di testi, immagini, pitch ed altra documentazione multimediale, secondo i dati raccolti da Crowd Advisor, Crowdfunding Buzz ed AIEC, il suo costo medio è stato inferiore ai € 1.000 quando le società si sono affidate a consulenti esterni, occasione in cui le campagne sembrano avere maggior successo. Infine, per il piano di comunicazione, le aziende spendono in media tra i €1.000 e i €3.000, ma in questo caso non è necessario affidarsi a consulenti esterni, in quanto l'uso dei social network può essere condotto con successo anche da persone interne all'impresa, con notevoli riduzioni di costi. Alcune piattaforme offrono servizi di supporto, come tutoring e mentoring sull'organizzazione della campagna di raccolta fondi e di comunicazione.

Implicazioni per l'investitore

Lo sviluppo del crowdfunding è disomogeneo tra i vari Paesi membri dell'UE, e ciò ha portato alla creazione di molteplici regimi regolatori, piuttosto divergenti l'uno dall'altro. Si è così creata una barriera normativa, che è andata ad acuire i già esistenti ostacoli alla creazione di un mercato unico e

transazionale per il crowdfunding. Per l'investitore potrebbe essere più interessante rispetto al donation crowdfunding, poiché in questo caso acquisisce azioni dell'impresa.

Attori che offrono questo strumento

Gli attori che offrono tale strumento sono: LITA c.o.: piattaforma che investe in imprese ad alto impatto sociale e ambientale. Un punto di particolare interesse potrebbe essere il sostegno ai progetti per lo sviluppo del territorio, tra cui figurano progetti legati al mondo dell'educazione (<https://it.lita.co/it>); Ecomill: piattaforma dedicata unicamente a progetti nei settori energia, ambiente e territorio (<https://www.ecomill.it/>); Forcrowd: piattaforma dedicata unicamente a progetti ad alta innovazione tecnologica, modelli di economia sostenibile o soluzioni per la produzione di energia da fonti rinnovabili (<https://www.forcrowd.com/>); Alcune piattaforme generiche (non specializzate nelle imprese sociali, ma dedicate a start-up e PMI); Mamacrowd (<https://mamacrowd.com/>) : prima piattaforma in Italia per numero di campagne concluse e capitale raccolto nel 2019; Action Crowd (<https://www.actioncrowd.it/crowd/>); Crewfunding (<http://www.crewfunding.it/>); Investi-Re.it (<https://www.investi-re.it/chi-siamo/>); CrowdFundMe (<https://www.crowdfundme.it/>); BacktoWork (<https://www.backtowork24.com/>); Cofyp (<https://cofyp.com/>); StarsUp (<https://www.starsup.it/>).
(Aggiornato a: Luglio 2020)

iv. Soci finanziatori e soci sovventori e Società cooperative

Tipologia e definizione

Questo strumento esterno rientra nella categoria di equity, ovvero capitale di rischio ed estensione della compagine sociale, e si rivolge alle cooperative. Il socio finanziatore o sovventore è caratterizzato per l'apporto di capitale di rischio alla cooperativa, diverso quindi dal socio cooperatore (che partecipa allo scambio mutualistico). Si può costituire la figura del socio sovventore, se lo statuto della cooperativa prevede un fondo costituito per "lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale". I soci sovventori, per un periodo di tempo da stabilirsi, sono quindi vincolati attraverso questi piani di sviluppo.

Termini e condizioni

L'atto costitutivo relativo a tale strumento deve prevedere la possibilità di emissione di strumenti finanziari. I soci sovventori e finanziatori rientrerebbero nella categoria dei possessori di strumenti finanziari con diritto di voto. Il diritto di voto per questi soci non può superare 1/3 dei voti. Possono essere nominati amministratori anche se la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. I conferimenti sono rappresentati da azioni nominative (che conferiscono al titolare i diritti e gli obblighi in virtù del fatto che sul titolo stesso è contenuta un'intestazione personale) trasferibili.

Riferimenti normativi

Il quadro normativo da tenere in considerazione contiene la Legge 31 gennaio 1992, n. 59; Art. 2548 c.c. e la disciplina degli strumenti finanziari con diritto di voto: Art. 2526 c.c.

Finalità

La principale finalità dello strumento è facilitare la raccolta di risorse per le società cooperative introducendo diverse categorie di soci e flessibilità negli strumenti finanziari ammissibili.

Implicazioni per l'impresa sociale

Nel caso di costituzione di soci sovventori, la cooperativa sociale deve utilizzare il fondo costituito solo per investimenti volti ad agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale.

Implicazioni per l'investitore

L'investitore ottiene diritti patrimoniali e può acquisire diritti amministrativi. Le azioni attribuiscono al loro titolare (azionista) la qualità di socio e, in conseguenza di ciò, anche la titolarità di diritti amministrativi (per esempio, il diritto di intervento e di voto nell'assemblea dei soci), patrimoniali (per esempio, il diritto agli utili o alla quota di liquidazione) e a contenuto complesso, amministrativo-patrimoniale (per esempio, il diritto di recesso o quello di opzione).

Attori che offrono questo strumento

È importante considerare, in riferimento a tale strumento, che possono diventare soci sovventori o finanziatori sia le persone fisiche che persone giuridiche.

c. Finance

i. Finanza cooperative

Tipologia e definizione

La finanza di tipo cooperative è quella che proviene dalle Banche di Credito Cooperativo, che offrono finanziamenti alle imprese, spesso a tasso agevolato e in collaborazione con enti locali. Sono solitamente legate al territorio.

Termini e condizioni

Le BCC mettono a disposizione delle imprese sia finanziamenti che veri e propri investimenti. I finanziamenti sono spesso agevolati, come ad esempio il leasing per l'acquisto di materiali e strumenti di lavoro. Gli investimenti riguardano sia eventi straordinari come fusioni/acquisizioni (per le imprese tradizionali, non TS), sia fondi di investimenti chiusi da destinare alle imprese non quotate. Tuttavia, i tipi di finanziamento ed investimento messi a disposizione cambiano per le varie BCC sparse sul territorio italiano. Pertanto, la durata, i pagamenti e il rimborso variano a seconda del tipo di credito concesso alle imprese sociali.

Riferimenti normativi

Nell'aprile del 2016 il Credito Cooperativo è stato oggetto di una profonda riforma organizzativa, definita attraverso la legge 49/2016. La riforma si basa essenzialmente sulla costituzione di Gruppi Bancari Cooperativi (figura del tutto nuova nel panorama bancario italiano ed europeo) cui le BCC hanno l'obbligo di aderire, pur mantenendo i caratteri distintivi di banche locali cooperative. Nel 2019 verranno avviati due grandi gruppi bancari cooperativi a valenza nazionale, uno facente capo a Iccrea Banca (con sede a Roma) e l'altro facente capo a Cassa Centrale Banca (con sede a Trento). Nel 2017, la Banca d'Italia ha avviato un'ulteriore riforma delle BCC circa: le categorie di soci e le azioni; la zona di competenza territoriale nelle quali le BCC operano; l'obbligo di operare prevalentemente con i soci e il divieto di fuoriuscire dalla zona di competenza; le attività esercitabili e le partecipazioni detenibili. Questa riforma è stata fatta per fornire un quadro normativo chiaro, certo, completo e aggiornato.

Finalità

La finalità della finanza cooperative è di promuovere la crescita e lo sviluppo sociale ed economico delle realtà locali, come indicato nell'art.2 degli Statuti delle BCC.

Implicazioni per l'impresa sociale

Le imprese sociali possono ottenere un valido aiuto dalle BCC nel loro promuovere lo sviluppo sociale nel territorio. Le imprese possono ottenere diversi tipi di credito a seconda dei loro bisogni. Quindi, anche il tipo di progetti supportati e i costi in termini di tassi d'interesse variano a seconda del tipo di credito concesso. A tal proposito occorre informarsi presso le BCC del territorio in cui l'impresa sociale opera.

Implicazioni per l'investitore

Secondo Vita.it, la riforma del terzo settore, in atto durante lo stesso periodo della riforma del Credito Cooperativo, incoraggiando lo sviluppo di una cultura degli investimenti e della raccolta di “risparmio finalizzato” ad attività a vocazione sociale, potrebbe offrire occasioni nuove alle banche di credito cooperativo per reinterpretare la loro missione sociale sul territorio, rilanciando anche la loro natura di enti economici pienamente parte dell'economia sociale. Le BCC hanno l'opportunità di collaborare con il Terzo Settore per raggiungere l'obiettivo comune dello sviluppo sociale ed economico sul territorio. Il motivo di questa iniziativa è, sempre secondo Vita.it, che la riforma del CC sembra ridurre la mutualità anziché aumentarla, a causa di regole più rigide da parte dell'UE, che sembra ritenere questa modalità bancaria piuttosto datata e non al passo con i tempi. Quindi, le BCC devono trovare nuove modalità per esercitare la mutualità, tra cui la collaborazione con le imprese sociali, in quanto le imprese potranno svolgere parte delle attività che le BCC non svolgeranno più, dato che si avvicineranno di più al concetto di banca tradizionale.

Attori che offrono questo strumento

Tra i principali attori che si propongono di offrire tale strumento ci sono le Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali sono banche mutualistiche. Il mutualismo è un modo specifico di fare impresa, una formula di organizzazione e gestione aziendale basata nell'unire le forze. Le BCC-CR sono banche locali, ovvero: banche del territorio (i soci sono espressione del contesto in cui l'azienda opera); per il territorio (il risparmio raccolto sostiene e finanzia lo sviluppo dell'economia reale); nel territorio (appartengono al contesto locale al quale sono legate da un rapporto di reciprocità). Siccome le BCC sono legate al territorio, le imprese sociali devono fare riferimento a quelle. Considerando la Toscana, solo nella provincia di Firenze ci sono almeno 30 BCC.

ii. Lending crowdfunding

Tipologia e definizione

Lo strumento è definito generalmente come un prestito di denaro peer-to-peer. In particolare, si fa riferimento, per il crowdfunding, alle «forme di disintermediazione del prestito», sia per le organizzazioni e sia per i privati, che, in genere, «consentono la scelta del progetto a cui prestare denaro», in cambio di un tasso di interesse. In genere ogni prestito viene diviso in quote che vengono assegnate a più finanziatori e, dunque, i richiedenti il finanziamento possono ricevere denaro da più persone.

Termini e condizioni

Durata: Il lending crowdfunding permette di ottenere denaro in prestito in tempi brevi. La durata del prestito dipende dalla piattaforma. Ad esempio, BorsadelCredito va da 3 a 84 mesi e TheSocialLender va da 12 a 60 mesi.

Pagamenti: La piattaforma preleva la rata mensile direttamente dal conto corrente del richiedente, secondo il piano di rateizzazione concordato.

Rimborso: Alla fine del periodo concordato, è previsto per il prestatore un rimborso comprensivo di quota di capitale e interessi.

Riferimenti normativi

La normativa di riferimento è la sezione IX delle nuove norme sulla raccolta del risparmio da parte dei soggetti non bancari, in cui: “Il social lending è definito come uno strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto”. Le piattaforme possono operare se sono istituto di pagamento ex art. 114 TUB, intermediario finanziario ex art. 106 TUB o istituto di credito. E possono fare da intermediari nelle trattative personalizzate tra imprenditori e singoli finanziatori.

Finalità

Questo è uno strumento di finanza alternativa attraverso cui principalmente PMI, Start-Up e Microimprese, anche aggregate in Reti d'Impresa, possono raccogliere capitali sotto forma di prestiti (o crediti) derivanti da Investitori Privati ed Istituzionali, a condizioni più accessibili e meno stringenti rispetto a quelle proposte dagli strumenti finanziari tradizionali. Lo scopo è quello di fornire prestiti in minor tempo e con minor burocrazia rispetto alle banche tradizionali. Inoltre, le piattaforme di lending crowdfunding forniscono credito in alternativa alle banche e permettono di arginare il credit crunch avvenuto in seguito alla crisi finanziaria (una stretta creditizia è un'improvvisa riduzione della disponibilità generale di prestiti o un improvviso inasprimento delle condizioni necessarie per ottenere un prestito dalle banche. Una stretta creditizia generalmente comporta una riduzione della disponibilità di credito indipendentemente da un aumento dei tassi di interesse ufficiali).

Implicazioni per l'impresa sociale

Tale strumento risulta interessante per l'impresa sociale in quanto è una fonte di finanziamenti flessibile, poiché garantisce un prestito per svariati tipi di progetto. È un modo veloce e flessibile per ottenere fondi in un breve periodo di tempo, senza richiesta di particolari garanzie. Le imprese possono richiedere da un minimo di €30.000 ad un massimo di 3 milioni, per cui si possono anche ottenere delle cifre cospicue, se necessario. Inoltre, è uno strumento finanziario ad alta disintermediazione, senza iter burocratici. I tassi d'interesse sono minori rispetto a quelli richiesti dagli intermediari finanziari tradizionali.

Implicazioni per l'investitore

L'investitore è avvantaggiato tramite questo strumento, in quanto vi è una piattaforma che assegna un rating agli individui e alle imprese richiedenti un prestito, e i tassi di interesse saranno calcolati in base al rating, pertanto il prestatore non deve preoccuparsi di verificare l'affidabilità creditizia del richiedente. Le leggi sulla tassazione del prestito peer-to-peer prevedono che dal 1° gennaio 2018 sia applicata una aliquota al 26% sugli interessi percepiti da chi presta denaro attraverso piattaforme digitali. Nello specifico, il nuovo emendamento prevede la stessa tassazione applicata oggi ai redditi degli strumenti finanziari, anziché l'aliquota marginale applicata ai redditi personali IRPEF.

Attori che offrono questo strumento

Gli attori che offrono lo strumento analizzato sono riportati di seguito: The Social Lender: piattaforma dedicata ai finanziamenti per start-up, PMI e microimprese (<https://www.thesociallender.it/>); Sociallending: piattaforma per la presentazione di progetti e idee; offre anche tutoraggio ai richiedenti di prestiti; non raccoglie e gestisce i prestiti direttamente (<https://www.sociallendingitalia.net/>); Borsa

del Credito.it (<https://www.borsadelcredito.it/>); Ener2Crowd: piattaforma dedicata ai progetti riguardanti le energie rinnovabili / efficienza energetica (<https://www.ener2crowd.com/it/home>); Obtober: piattaforma paneuropea, con sede anche in Italia, dedicata ai finanziamenti per le PMI (<https://it.october.eu/>); Prestacap: piattaforma dedicata ai finanziamenti per le PMI (<https://prestacap.com/it/chi-siamo/>).
(Aggiornato a: Luglio 2020)

iii. Finanziamenti bancari per le imprese sociali (Fin. per investimenti m/l termine)

Tipologia e definizione

Questo strumento rappresenta il classico ricorso a finanziamento tramite banche. Data la rilevanza sociale dei progetti finanziati le banche concedono spesso termini agevolati così da realizzare azioni di Corporate Social Responsibility. Sono spesso divisioni separate o banche specializzate ad occuparsi del finanziamento delle imprese sociali.

Termini e condizioni

Durata: 3-7 anni; fino a 25 anni per l'acquisto di proprietà.

Pagamenti: Pagamenti di interessi e rimborsi di capitale.

Rimborso: Generalmente è previsto il rimborso del capitale a scadenza.

Riferimenti normativi

Nella scelta di tale strumento occorre tenere in considerazione i seguenti riferimenti normativi: l'Art. 1813 ss. c.c. e il D.lgs. 1993 n.385.

Finalità

I finanziamenti bancari permettono di raccogliere risorse in modo semplice per le imprese. Le banche a loro volta ottengono un rendimento economico (generalmente ridotto) e sociale.

Implicazioni per l'impresa sociale

Per accedere ai finanziamenti sono sufficienti competenze finanziarie giuridiche base. C'è la possibilità di dedurre fiscalmente gli interessi passivi. Il finanziamento bancario, però, comporta un aumento della leva finanziaria e dunque del rischio d'impresa. Inoltre, questo tipo di finanziamenti comportano generalmente una bassa flessibilità per l'impresa.

Implicazioni per l'investitore

La banca dovrà sopportare un rischio credito dipendente da ogni suo creditore. Se la banca ha sviluppato una relazione di lunga durata con l'impresa, e se per questa ragione ha accesso ad informazioni sensibili dell'impresa, il rischio sopportato è ridotto (e può ridursi anche il tasso di interesse). Sono positive anche azioni di trasparenza dell'impresa sulla sua situazione operativa/finanziaria.

Attori che offrono questo strumento

Gli attori che offrono finanziamenti bancari sono:

- Banca Etica
 - Ubi Banca: finanziamenti a impatto sociale, a medio-lungo termine con termini collegati alla realizzazione di determinati obiettivi sociali
(<https://terzo-settore.ubibanca.com/it/prodotti-e-servizi/finanziamenti/finanziamento-impatto-sociale>)
 - Unicredit: nell'ambito del progetto Social Impact Banking, Unicredit offre supporto alle realtà persone a rischio esclusione finanziaria e le imprese ad alto impatto sociale tramite finanziamenti, competenze finanziarie e networking (<https://www.unicreditgroup.eu/it/a-sustainable-bank/social-and-relationship-capital/social-impact-banking.html>)
 - Intesa San Paolo: utilizzo di un modello di rating specializzato per il Terzo Settore
(<https://group.intesasanpaolo.com/it/sostenibilita/clienti/inclusione-finanziaria>)
 - Banca Etica (<https://www.bancaetica.it/>)
- (Aggiornato: Luglio 2020)

iv. Finanza agevolata

Tipologia e definizione

Per finanza agevolata si intende un finanziamento pubblico, offerto a condizioni molto vantaggiose, pensato per realtà con impatto sociale positivo.

Termini e condizioni

I termini sono gli stessi di normali finanziamenti, solo più vantaggiosi, in particolare i tassi d'interesse applicati possono essere molto bassi.

Riferimenti normativi

Tipicamente dipende dal soggetto finanziatore e dalla natura societaria dell'impresa finanziata. Tipicamente si fa riferimento a bandi istituiti dal Ministero dello Sviluppo Economico o a fondi europei.

Finalità

Lo scopo dello strumento è quello di generare esternalità positive nella società favorendo le imprese sociali.

Implicazioni per l'impresa sociale

Si tratta di ottime possibilità di crescita per l'impresa sociale dati i termini delle offerte. È necessario, quindi, attivarsi all'interno dell'impresa per saper cogliere le nuove opportunità offerte dagli enti pubblici.

Implicazioni per l'investitore

L'ente pubblico può porre condizioni più o meno stringenti per l'impresa finanziata.

Attori che offrono questo strumento

I vari attori che si propongono di offrire alle imprese sociali tale finanziamento pubblico sono il Ministero per lo Sviluppo Economico, gli Organismi internazionali, l'Unione Europea, le Regioni e gli enti locali, altri enti pubblici ed infine la Cassa Depositi e Prestiti.

v. Social Impact Bond, anche conosciuti come Pay for Success/ Pay by Results Bond

Tipologia e definizione

L'ultimo strumento descritto in questa categoria è uno strumento di finanziamento esterno, prodotto di una partnership tra il pubblico ed il privato (strumento ibrido). Con questo strumento vengono finanziati progetti di rilevanza sociale attraverso un contratto basato sui risultati raggiunti dal progetto stesso (performance-based). L'ente pubblico sponsorizza e raccoglie finanziamenti dai privati (anche tramite intermediari) e questi sono poi impiegati da un ente fornitore di un servizio a rilevanza sociale. Si ha una remunerazione dei finanziatori solo nel caso in cui il progetto raggiunga gli obiettivi previsti. Tale remunerazione proviene dal risparmio pubblico generato dal progetto. Nati nel Regno Unito nel 2010 con lo scopo di abbattere i tassi di recidiva nel carcere di Peterborough, si sono diffusi in vari paesi. In Italia è stato lanciato nel 2017 un primo progetto pilota, guidato da Humana Foundation e Fondazione Sviluppo e Crescita Crt, per combattere la recidiva dei detenuti di un carcere di Torino.

Termini e condizioni

Durata: La durata è variabile, essa dipende dalla natura del progetto. Possono esserci progetti che prevedono di raggiungere i risultati in 3 anni così come in 10. La durata è comunque decisa in concerto con gli attori coinvolti e soprattutto dall'ente/impresa che offre il servizio e quindi guida il progetto.

Pagamenti e rimborso: I pagamenti agli investitori ed il rimborso del capitale avviene da parte della pubblica amministrazione attraverso i suoi risparmi. Pagamenti e rimborso del capitale possono essere legati all'ottenimento del risultato complessivo, quindi in forma unica, oppure attraverso cedole e altri tipi di rimborsi, sempre se le metriche di performance del progetto lo permettono.

Riferimenti normativi

Il Social Impact Bond è rappresentato da un contratto aleatorio di partenariato pubblico-privato non accostabile agli strumenti tipici già diffusi. Si rimanda dunque alla disciplina relativa al partenariato pubblico-privato che interessa attività sociali e attori del Terzo Settore: art. 7 D.P.C.M. 30 marzo 2001; Dir. 2014/24/UE.

Finalità

Relativamente a tale strumento vi sono varie finalità perseguibili: il finanziamento di progetti ad impatto sociale; risparmi per la pubblica amministrazione; la crescita dimensionale e ottenimento di risorse per la no-profit/azienda; la remunerazione degli investitori privati con generazione di valore sia monetario che sociale.

Implicazioni per l'impresa sociale

L'impresa sociale può diventare guida di un progetto ambizioso che può divenire un volano di crescita per l'impresa. Questo strumento non implica pagamenti da parte dell'impresa sociale che deve preoccuparsi solo di raggiungere i migliori risultati possibili, il profilo di rischio è quindi molto basso. Le problematiche di questo strumento sono legate alla sua complessità, dato il numero degli attori coinvolti; alle possibili inefficienze della pubblica amministrazione; ai tempi della burocrazia e alla mancata diffusione e disciplina di questo strumento in Italia.

Implicazioni per l'investitore

L'investitore riceve una remunerazione basata sui risultati del progetto; questo potrebbe essere percepito come eccessivamente rischioso dagli investitori.

Attori che offrono questo strumento

Non ci sono vere e proprie offerte di questo strumento, soprattutto in Italia. È necessaria una concertazione con l'ente pubblico di riferimento rispetto alla tematica del progetto. Ad esempio, nel caso italiano di Torino 2017, gli attori pubblici coinvolti furono la Casa Circondariale ed il Ministero della Giustizia. (Aggiornato a: Luglio 2020)

d. Mixed

i. Capitale mezzanino

Tipologia e definizione

Concludendo l'analisi degli strumenti finanziari con la categoria degli strumenti cosiddetti "mixed", il primo è uno strumento ibrido, che combina i due elementi di debito ed equity, fornendo pagamenti d'interesse collegati ai profitti dell'impresa, mentre il capitale è ripagato dopo un lasso di tempo prestabilito o convertito in quote azionarie dell'impresa.

Termini e condizioni

Il prestito mezzanino si compone di due parti. La prima parte è caratterizzata da un classico prestito bancario. Il tasso d'interesse applicato al finanziamento dipende dal rating dell'azienda: più alto è il rating, più contenuto sarà il saggio di restituzione (tasso che può essere fisso o variabile, ad esempio indicizzato, come l'Euribor); il periodo di restituzione, la duration, è di solito pari a 5 anni. La seconda parte, innovativa, riguarda un prestito bancario con una modalità di restituzione del capitale in un'unica soluzione (bullet) dopo circa 5 anni dall'ottenimento del finanziamento. Ciò consente di avere immediatamente dei flussi di cassa positivi dall'investimento, e posticipare quelli negativi, che possono risultare ridotti se non nulli. Il legame tra la performance che l'azienda registra a seguito dell'investimento e la remunerazione del capitale di debito, esprime il "quid", calcolato in base a indici di bilancio, quali il Margine Operativo Lordo, il Moltiplicatore standard e il Valore Economico dell'Azienda (VEA).

Riferimenti normativi

Per quanto riguarda la regolamentazione del debito mezzanino, dunque, la normativa a cui si fa riferimento è quella relativa al contratto di mutuo, artt. 1813 e segg. del Codice Civile. Per quanto riguarda invece gli obblighi informativi degli istituti che emettono tale forma di finanziamento, devono essere rispettate le disposizioni in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali previste dal Testo Unico in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. 01/09/1993, n. 385). Esiste anche un Decreto del 30 aprile 2019, che nell'Art. 1, paragrafo i, regola gli strumenti di quasi equity, tra cui il debito mezzanino.

Finalità

La principale finalità è quella di fornire prestiti più flessibili alle imprese, soprattutto nella situazione in cui l'impresa ha bisogno di posticipare i pagamenti del debito al medio-lungo termine, mentre necessita di entrate nel breve termine.

Implicazioni per l'impresa sociale

Il mix mezzanino può essere richiesto per importi tra i 500.000€ e i 3 milioni, ma in alcuni casi è concesso anche per importi di 200.000€. In questi termini, è uno strumento ideale per imprese ad elevato fabbisogno finanziario, ad esempio se si trovano in una fase di sviluppo o di espansione. Inoltre, con questo strumento, non si rischia di perdere il controllo dell'impresa, in quanto non è prevista cessione di quote di controllo. Per verificare l'andamento dell'azienda, in termini di capacità dell'azienda di generare reddito e di rimborsare il capitale di prestito o debito, anche attraverso gli indici di bilancio, è

indispensabile fornire un business plan. Questo deve essere accompagnato da due diligence (acquisizione dei dati aziendali utili per valutare gli elementi di criticità dell'impresa) e covenants di bilancio imposti dalla banca e dal soggetto garante (clausole concordate in fase di definizione contrattuale che riconoscono al finanziatore il diritto di rinegoziare o revocare il credito nel caso di violazione delle condizioni stabilite). Non rispettare covenants e diligence comporta la decadenza del beneficio del termine. Solitamente, per presentare un business plan accurato, le imprese si avvalgono di consulenti finanziari esterni, che rappresentano quindi un costo. È uno strumento flessibile e con un'alta diversificazione, in quanto combina elementi di debito e di equity. Tuttavia, ha costi più elevati rispetto al debito tradizionale.

Implicazioni per l'investitore

In questo caso non si parla di investitore, ma di banca, in quanto si tratta di un prestito. La banca ha il vantaggio di avere tassi d'interesse più alti rispetto al prestito tradizionale. È più rischioso rispetto ai prestiti tradizionali, ma ciò viene compensato con maggiori tassi di interesse e con le procedure di due diligence, i covenants e l'attenta valutazione del business plan dell'azienda.

Attori che offrono questo strumento

Il debito mezzanino viene emesso generalmente tramite collocamento privato (private placement): un operatore specializzato agisce come intermediario e contatta direttamente i potenziali finanziatori, con cui vengono negoziati i termini del prestito.

ii. Capitale ibrido

Tipologia e definizione

Il termine "capitale ibrido" indica una famiglia di strumenti finanziari, non uno strumento particolare. Esistono molti strumenti finanziari ibridi, pertanto la durata, i pagamenti e il rimborso dipendono dallo specifico strumento.

Il capitale ibrido combina, oltre a debito ed equity, anche la tipologia dei grant in varie forme:

- grant recuperabile: è un prestito che deve essere ripagato solo nel caso in cui il progetto finanziato raggiunge una determinata soglia, altrimenti si trasforma in un grant;
- finanziamento a fondo perduto (forgivable loan): prestito convertito in grant in caso di successo, corrisponde all'opposto del grant recuperabile;
- grant convertibile: è una concessione che in caso di successo è convertita in azioni societarie;
- accordi di condivisione dei ricavi: l'investitore che finanzia un progetto riceve una parte dei futuri ricavi che esso genererà.

Termini e condizioni

Durata: 3-7 anni

Pagamenti: Vari.

Rimborso: Dipende dalla struttura

Riferimenti normativi

Le disposizioni specifiche che caratterizzano in Italia la disciplina degli strumenti ibridi delle banche sono contenute nelle “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale” (Titolo I, Capitolo II). Tale normativa è stata emanata in attuazione della direttiva 2006/48/CE (meglio nota come “Capital Requirement Directive”, o “CRD”), recentemente modificata in maniera significativa dalla direttiva 2009/111/CE (“CRD2”).

Implicazioni per l’impresa sociale

Dal punto di vista dell’impresa sociale l’utilizzo di tale strumento può risultare conveniente, ma anche complesso sotto determinati aspetti. Infatti, bisogna tenere in considerazione, in fase di scelta dello strumento, che la diluizione solitamente non è presente. Inoltre, occorre definire la flessibilità dello strumento e la condivisione del rischio con l’investitore.

Implicazioni per l’investitore


Questo tipo di strumenti sono rischiosi, specialmente nel caso dei COCO bonds o dei bond convertibili in generale, poiché la possibile rapida trasformazione dello strumento da debito a equity, espone gli investitori al rischio dei mercati azionari. D’altra parte, però, questo tipo di strumenti, come di solito avviene, fornisce un maggior rendimento per compensare il maggior rischio.

Attori che offrono questo strumento

Vengono principalmente emessi dalle banche. È interessante riportare anche le implicazioni per le banche. Ad esempio, i COCO bond (Convertible Contingent bond), che sono obbligazioni bancarie ibride, sono convertibili automaticamente in azioni nel caso in cui il core tier 1 della banca emittente scivoli sotto la soglia del 6% fissata da Basilea 3 per le banche europee. Il core tier 1 è la classe principale del patrimonio delle banche, composta dal capitale azionario e riserve di bilancio provenienti da utili non distribuiti al netto delle imposte. Se il rapporto tra capitale e asset ponderati per il rischio è minore del 6%, la banca potrebbe avere un alto rischio di default, pertanto in questo caso la banca trasformerebbe i bond in capitale di rischio, in modo da aumentare il capitale presente.

STRUMENTO FINANZIARIO
DOMANDA LINEA GUIDA

Leva finanziaria possibilità di finanziamento



5. Bibliografia

- <https://italianonprofit.it/filantropia-istituzionale/cerca/tipologia-fondazioni-bancarie/>
- <https://www.sviluppoecrescitacr.it/fondazione/presentazione.html>
- <https://www.evpa.eu.com/>
- <https://www.oltreventure.com/>
- <https://www.gofundme.com/>
- <https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/come-funziona>
- <https://www.facebook.com/fundraisers/>
- <https://www.ilmiodono.it/it.html>
- <https://www.1caffè.org/>
- <https://www.planbee.bz/it/>
- <https://www.retedeldono.it/it>
- <https://www.progettocivibanca.it/>
- <http://www.replacefund.com/>
- <https://buonacausa.org/info>
- <https://www.ubibanca.it/pagine/Green-Social-and-Sustainable-bonds-IT.aspx>
- <https://www.creval.it/soci-e-no-profit/investimenti/investimenti-no-profit/246/creval-social-bond>
- https://www.cdp.it/sitointernet/it/green_social_sust_bonds.page
- <https://www.credit-agricole.com/en/responsible-and-committed/our-csr-strategy-partnering-a-sustainable-economy/our-actions/financing-the-social-and-environmental-advances-with-green-bonds>
- <https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2033366:agevolazioni-alle-impres-per-la-diffusione-e-il-rafforzamento-dell-economia-sociale>
- <https://www.fondosviluppo.it/>
- <https://www.coopfond.it/>
- <https://www.agci.it/strumenti-finanziari/general-fond>
- <http://www.unicoop.it/unifond/>
- <https://www.promocoop.it/fondo-mutualistico/descrizione-fondo-mutualistico.html>
- <https://www.fondazione-social-venture-gda.it/>
- <https://sefeaimpact.it/>
- https://www.cdp.it/sitointernet/it/venture_capital.page
- <http://www.opesfund.eu/opes-lcef-italia/?lang=it>
- <https://www.db.com/cr/en/society/made-for-good.htm>
- <https://it.lita.co/it>
- <https://www.ecomill.it/>
- <https://www.forcrowd.com/>
- <https://mamacrowd.com/>
- <http://www.crewfunding.it/>
- <https://www.investi-re.it/chi-siamo/>
- <https://www.crowdfundme.it/>
- <https://www.backtowork24.com/>
- <https://cofyp.com/>

-
- <https://www.thesociallender.it/>
 - <https://www.sociallendingitalia.net/>
 - <https://www.borsadelcredito.it/>
 - <https://www.ener2crowd.com/it/home>
 - <https://it.october.eu/>
 - <https://terzo-settore.ubibanca.com/it/prodotti-e-servizi/finanziamenti/finanziamento-impatto-sociale>
 - <https://www.unicreditgroup.eu/it/a-sustainable-bank/social-and-relationship-capital/social-impact-banking.html>
 - <https://group.intesasanpaolo.com/it/sostenibilita/clienti/inclusione-finanziaria>